

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 25 ottobre 2016, n. 52 **Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa all'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 0,995 MW e delle opere e infrastrutture necessarie da realizzarsi nel Comune di Taranto (TA):**

Società: Marcopolo Engineering S.p.A. con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), Via XI Settembre, 37 – P.IVA 02090330040 e C.F. 02090330040.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Marcopolo Engineering S.p.A., avente sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), Via XI Settembre - 37, P. IVA e C.F. 02090330040, con nota PEC del 23/03/2015 (acquisita al prot. n. 1538 del 01/04/2015), ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, comunicava la conclusione della procedura telematica avviata sul portale www.sistema.puglia.it e richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **biogas da discarica** denominato “**Italcave 2**” di potenza totale pari a **0,995 MW** nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di **Taranto** (TA) - località “*La Riccia Giardinello*”;
- all'esito della verifica formale effettuata dall'ufficio preposto, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, veniva inoltrata nota prot. n. 1907 del 24/04/2015, mediante PEC del 24/04/2015, richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la società Marcopolo Engineering S.p.A., con nota pec del 22/6/2015, chiedeva una proroga dei termini previsti per il completamento della procedura telematica volta al deposito della documentazione minima ex D.G.R. 3029/2010 ai fini della procedibilità dell'istanza di 30 giorni;
- successivamente la società Italcave S.p.A con nota prot. n. 2726 del 19/06/2015, titolare della discarica sita nel comune di Taranto, Località “*La Riccia Giardiniello*”, nella cui area sorgerà l'impianto di estrazione di biogas per la produzione di energia elettrica per il quale la società Marcopolo Engineering ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., comunicava la prossima installazione “... *di una torcia di combustione controllata e temporanea del biogas, in attesa del ... rilascio di Autorizzazione Unica richiesta ... dalla società Marcopolo Engineering S.p.A. a cui è affidato il servizio di gestione del biogas ...*”;
- con nota pec del 23/07/2015 (acquisita al prot. n. 3326 del 24/07/2015) la Società istante comunicava di aver provveduto al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 1907 del 24/04/2015;
- successivamente, il Proponente con nota pec del 29/07/2015 (acquisita al prot. n. 3377 del 30/07/2015) comunicava che in data 23/07/2015 aveva provveduto al deposito dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex L.R. 11/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la provincia di Taranto;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha proceduto alla verifica formale della documentazione integrativa trasmessa riscontrando ulteriori anomalie formali per le quali ha provveduto a richiedere nuovamente la trasmissione della documentazione risultata ancora incompleta con la nota prot. n. 3753 del 18/09/2015, mediante pec del 18/09/2015 e con ulteriore nota prot. n. 4107 del 13/10/2015, trasmessa con pec del 13/10/2015;
- la Società Istante con nota PEC del 23/09/2015, prot. n. 3917 del 02/10/2015 e pec del 14/10/2015, prot.

- n. 4141 del 15/10/2015, provvedeva alla trasmissione della documentazione richiesta con le note prot. n. 3753 del 18/09/2015 e prot. n. 4107 del 13/10/2015 succitate;
- la Regione Puglia - Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione – Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, effettuata la verifica sulla completezza formale della documentazione tecnico amministrativa, comunicava con nota prot. n. 4322 del 28/10/2015 di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
 - con la succitata nota, prot. n. 4322 del 28/10/2015, di comunicazione di Avvio del procedimento, la Sezione invitava il Proponente, a provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta con le summenzionate note prot. n. 3753 del 18/09/2015 e prot. n. 4107 del 13/10/2015, e trasmessa a mezzo pec, sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione “*Conferenza di Servizi/Da Integrare*” al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento;
 - la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5035 del 04/12/2015 convocava la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **26 gennaio 2016** aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti ovvero che avevano trasmesso formale richiesta di integrazione e che la Provincia di Taranto provvedesse a trasmettere gli esiti della procedura ambientale ex L.R. 11/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - successivamente la Società proponente trasmetteva, con nota pec del 09/02/2016 (acquisita al prot. n. 488 del 10/02/2016), “... *evidenza dell'avvenuto invio della documentazione integrativa richiesta dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 0017352 del 10/12/2015 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ...*”; con nota pec del 05/04/2016 (acquisita al prot. n. 1281 del 08/04/2016) inviava nota prot. n. 32772 del 24/03/2016 con cui l'Acquedotto Pugliese S.p.A. rilasciava il proprio parere di competenza;
 - in ultimo, la società Marcopolo Engineering S.p.A. con nota pec del 13/05/2016 (acquisita al prot. n. 1890 del 17/05/2016) trasmetteva copia della determinazione dirigenziale n. 34 del 12/05/2016 con cui la provincia di Taranto - 9° Settore ha “... *escluso dalla procedura di VIA il progetto relativo all'«Impianto di recupero energetico del biogas di discarica sito nel comune di Taranto Lo. la Riccia Giardinello» ... fermo restando le prescrizioni disposte dagli Enti coinvolti ...*”;
 - la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali tenuto conto delle comunicazioni con cui la Società Istante ha provveduto a comunicare l'avvenuto deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it delle integrazioni richieste nel corso della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26/01/2016, nonché dell'esito favorevole della procedura ambientale svoltasi presso la Provincia di Taranto, con nota prot. m. 2421 del 28/06/2016 provvedeva a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno **26 luglio 2016**.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 8327 del 07/07/2016, con cui, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal DPCM 171/2014 di riorganizzazione di questa Amministrazione, con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, delega la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

la società Marcopolo Engineering S.p.A. in data 27/07/2015 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Provincia di Taranto - 9° Settore ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 come modificata in ultimo dalla L.R. 4/2014.

CONSIDERATO che:

la L.R. 4/2014 - “*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14*

dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)" - all'art. 3 ha modificato la L.R. 11/2001 introducendo l'art. 5bis che prevede "... per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall'art. 5, l'autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14, e 15 ..."; e al successivo art. 7, che ha modificato l'art. 15 della L.R. 11/2001, prevede che "... nell'ambito della procedura di VIA o di verifica l'autorità competente indice obbligatoriamente ... una Conferenza di Servizi ...".

RILEVATO infine che:

la Provincia di Taranto - 9° Settore ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA convocando due riunioni della Conferenza di Servizi svoltesi nei giorni 15/12/2015; e 18/03/2016; nel corso delle quali sono stati acquisite le note prot. n.13932 del 15/12/2015 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, e prot. n. 2939 del 26/02/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto con cui rilasciavano parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con prescrizioni.

Pertanto, si ritengono acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni degli Enti periferici del MiBACT - Segretariato Provinciale, ovvero della Soprintendenza belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e della Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia, rilasciati nel corso della procedura ambientale svoltasi presso la provincia di Taranto che si è conclusa favorevolmente, con la esclusione da VIA del progetto proposto, con il rilascio della D.D. 34 del 12/05/2016.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 41384 del 10/03/2016, trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto. che sarà realizzato dalla Società MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2bis per la quale invece il nulla osta è costituito da attestazione di conformità del gestore. Al riguardo si rileva che con nota del 17/02/2014 l'Operatore della Rete Pubblica di Comunicazione, ha rappresentato che lungo il tracciato dell'elettrodotto di cui all'oggetto non sono presenti interferenze con gli impianti telefonici interrati ed aerei. Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello allegato. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della suddetta MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 259/2003. Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cuneo, in data 09/10/2008 al n. 6667, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 10/12/2015 (acquisita al prot. n. 5152 del 10/12/2015) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, e comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 15/03/2016 (acquisita al prot. n. 964 del 16/03/2016), comunicava, a tutti gli

Enti interessati, di aver effettuato la verifica di cui alla circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche prot. n. 1429 del 04/04/2013 e di non aver rilevato alcuna interferenza "... con le aree oggetto di concessione mineraria, così come espresso con autodichiarazione del 12/02/2016 ...".

RILEVATO che:

come previsto dallo stesso U.N.M.I.G., la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione U.N.M.I.G., equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Pertanto si considera acquisito del parere favorevole dell'U.N.M.I.G..

• Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 14280 del 14/12/2015, comunica di aver espresso, per l'attività indicata in oggetto, il parere antincendio con la nota prot. n. 14978 del 12/11/2012, che rimane valido purché non siano intervenute nel frattempo modifiche rispetto al progetto approvato, in particolare si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista dal comma 1 dell'art. 4. del D.P.R. n. 151/2011, corredata dalla seguente documentazione tecnico amministrativa:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (mod. PIN. 2-2011 SCAI);
- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo >Comando provinciale (mod. PIN 2.1-2011 Asseverazione);
- le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi (CERT_REI, DICH_PROD, CERT_IMP, DICH_IMP);
- attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 139/2006.

La modulistica citata è reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it;

- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi, prot. n. 10802 del 03/08/2016, dall'esame del progetto e della comunicazione integrativa trasmessa in data 26/07/2016 dalla Società con la descrizione della esatta ubicazione del tracciato del cavidotto, questo ufficio non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla osta relativo all'attraversamento di che trattasi, in quanto l'impianto da realizzare non interessa particelle catastali demaniali di proprietà regionale. Qualora codesta Società intendeva modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere terreni demaniali, deve presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Infrastrutture per la Mobilità - Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, prot. n. 204 del 26/01/2016, comunica che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente, Si precisa, inoltre, che si è operata una verifica di coerenza dell'intervento in oggetto anche rispetto agli scenari e alle direttive contenute nel revisionando Piano Operativo di Attuazione 2015-2019 adottato con D.G.R. n. 676 del 02/04/2015;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 1645 del 23/03/2016, preso atto dei chiarimenti forniti da codesta Ditta, in merito alla sussistenza di un re-fuso relativo alla indicazione catastale dell'area su cui sarà eseguito l'intervento, ribadisce il parere espresso con la precedente nota prot. n. 6853 el 19/11/2016 a condizione che:
 - siano strettamente rispettate le prescrizioni che il PTA detta in tali zone con riferimento ai prelievi da falda;
 - la realizzazione delle opere previste non vada a determinare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;

- sia garantita la protezione della falda acquifera, anche da possibili sversamenti casuali di sostanze pericolose e sia assicurata, in ogni caso, la tenuta idraulica dell'intera area interessata;
- i previsti impianti per il trattamento di reflui e di acque meteoriche, dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche), ponendo particolare attenzione alla depurazione prevista dalla normativa vigente;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 10169 del 26/07/2016, rimanda alla nota prot. n. 2303 del 19/06/2016 con cui ha rilasciato il parere di compatibilità con il PAI nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA attivato presso la provincia di Taranto;
- Arpa Puglia - DAP di Taranto, prot. n. 45507-32 del 25/07/2016, conferma la valutazione tecnica positiva espressa con le note prot. n. 26690 del 29/04/2016 e prot. n. 4040 del 21/01/2016 a condizione che:
 - I. l'impiego della torcia sia previsto solo in situazioni di emergenza, e dovrà essere dotata di:
 - sistema di accensione automatica;
 - sistema di controllo per presenza fiamma con allarme per mancanza di fiamma;
 - protezione antivento;
 - pannello di controllo per funzionamento automatico;
 - dispositivo di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, dispositivo di blocco con allarme.

In caso di manutenzione (programmata e non) degli impianti di cogenerazione, la torcia dovrà garantire il completo smaltimento del biogas prodotto come previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. per entrambi i lotti di scarica.

Il sistema dovrà essere dotato di contatori e misuratori di portata e i periodi di funzionamento della torcia dovranno essere riportati in apposito registro, nello stesso dovranno essere riportati i quantitativi di biogas inviati a cogenerazione e i quantitativi bruciati in torcia. Tale registro dovrà essere reso disponibile all'Ente di Controllo presso l'impianto.

- II. per quanto attiene agli aspetti di sicurezza, si precisa che nelle immediate vicinanze dell'impianto che si intende realizzare vi è il passaggio dei binari ferroviari, dai quali devono essere rispettate le distanze minime di sicurezza previste dalla legge.

La Determina Dirigenziale n. 105 del 20/06/2014 del Servizio Programmazione e gestione del trasporto pubblico locale della Regione Puglia concede "la deroga di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 753/80 richiesta dalla società Italcave S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte di biogas e relative opere elettriche di connessione, in Statte su suolo censito in catasto al foglio 138, particella 128 alla progressiva km 160+590/106+620 della linea ferroviaria Bari Taranto, in concessione alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., alle condizioni espresse nell'Atto Unilaterale d'obbligo allegato.

Al punto 4 del succitato Atto unilaterale d'obbligo, è dichiarato "... che la Società Italcave S.p.A. è consapevole di esporsi, data la vicinanza dell'opera alle rotaie, a tutti i disagi, compresi quelli derivanti da inquinamento acustico, elettromagnetico, visivo e atmosferico ...".

Tuttavia, per gli aspetti di sicurezza connessi a specifici eventi che potrebbero determinare effetti ambientali è necessario produrre l'analisi di rischio relativa alla compresenza di opere potenzialmente e reciprocamente interferenti in caso di incidente.

- Provincia di Taranto - 9° Settore, determinazione dirigenziale n. 34 del 12/05/2016, esclude dalla procedura di VIA il progetto in oggetto, fermo restando le prescrizioni disposte anche dagli Enti coinvolti, sotto riportate, e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - ARPA Puglia: relativamente all'impiego della torcia SAGEMIS da 2000 Nmch (modello P2000/T1000/H8) si ribadisce che dovrà avvenire esclusivamente in situazioni di emergenza, inoltre, il proponente dovrà annotare su apposito registro i quantitativi di biogas inviati a cogenerazione e i quantitativi bruciati in torcia. tale registro dovrà essere reso disponibile all'Ente di controllo presso l'impianto;

- Soprintendenza Archeologica della Puglia: si chiede sin d'ora di prevedere la predisposizione di un'adeguata attività di sorveglianza archeologica continuativa sui lavori di scavo relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto con i relativi allacci e sottoservizi previsti, da affidare a totale carico del richiedente, ad archeologi, società, cooperative di archeologi esterni a questa Soprintendenza in possesso di idoneo curriculum professionale da sottoporre alla preventiva valutazione di questo ufficio cui compete la direzione tecnico scientifica delle attività connesse con le indagini di natura archeologica;
- Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche: siano strettamente rispettate le prescrizioni che il PTA detta in tali zone con riferimento ai prelievi di falda; la realizzazione delle opere previste non vada a determinare ripercussioni negative sulla qualità delle acque; sia garantita la protezione della falda acquifera, anche da possibili sversamenti di sostanze pericolose e sia assicurata, in ogni caso, la tenuta idraulica dell'intera area interessata;
- Ministero dell'Ambiente; per quanto di competenza precisa che al fine di garantire le esigenze del procedimento di bonifica, nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l'impianto di recupero energetico del biogas di discarica, deve essere precisato che il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, resta vincolato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione;
- di stabilire che una volta terminata la fase di cantiere si provveda al puntuale ripristino del piano di terreno utilizzato, risistemando le aree a verde eventualmente presenti;
- di precisare che il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi non esime la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere. autorizzazione, nulla-osta. atto di assenso comunque denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività;
- di precisare che la gestione delle acque meteoriche sia conforme al R.R. 26/2013;
- di precisare che, come stabilito dal vigente PRGRS della Regione Puglia (cfr cap. 16), attesa la presenza di vincoli penalizzanti, come indicato in premessa, in fase di rilascio di autorizzazione siano prescritte dall'Autorità competente le idonee misure di mitigazione/compensazione di cui al cap. 18 del PRGRS relativamente alle componenti interessate dal vincolo/i penalizzante/i;
- di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, sia rispettato, fra l'altro, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, elettromagnetismo, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
- di stabilire che il Gestore dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche in singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito;
- di stabilire che la fase di realizzazione dell'impianto non debba comportare, in nessun caso, l'espianto di piante della specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione;
- di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
- di stabilire che il proponente dovrà assicurare il corretto allontanamento ai fini del recupero/smaltimento, in conformità alla normativa di settore vigente, dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;
- di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
- di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società proponente;
- di stabilire che ogni modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicata a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;

- di specificare, ai sensi dell'art. 16 c. 7 della L.R. 11/2001 la presente esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di 3 anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA devono essere rinnovate;

- Comune di Taranto - Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita, prot. n. 12427 del 25/01/2016, comunica che le opere interessate dal procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003 sono altresì interessate da procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA provinciale, per la quale questa Direzione si esprimerà in occasione della relativa conferenza di Servizi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la L.R. 4/2014, succitata, all'art. 3 ha modificato la L.R. 11/2001 introducendo l'art. 5bis che prevede "... per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall'art. 5, l'autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14, e 15 ..."; e al successivo art. 7, che ha modificato l'art. 15 della L.R. 11/2001, avverte che "... nell'ambito della procedura di VIA o di verifica l'autorità competente indice obbligatoriamente ... una Conferenza di Servizi ...".

RILEVATO infine che:

la Provincia di Taranto - 9° Settore ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA convocando due riunioni della Conferenza di Servizi svoltesi nei giorni 15/12/2015; e 18/03/2016; nel corso di suddette riunioni il SUAP del Comune di Taranto trasmetteva le note prot. n. 45836 del 18/03/2016 della Direzione Ambientale e prot. n. 45645 del 17/03/2016 della Direzione Urbanistica, con le quali il Comune di Taranto ha rilasciato il proprio parere favorevole al non assoggettamento a VIA dell'impianto in oggetto con prescrizioni.

Pertanto, si ritiene acquisito il parere favorevole con prescrizione del Comune di Taranto - Direzione Ambiente e Direzione Urbanistica, rilasciato nel corso della procedura ambientale svolta presso la provincia di Taranto che si è conclusa favorevolmente, con la esclusione da VIA del progetto proposto, con il rilascio della D.D. 34 del 12/05/2016.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 26253 del 22/07/2016, conferma il precedente parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 2625 del 25/01/2016;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 1142 del 21/01/2016, visti i pareri favorevoli formulati dal 2° Comando delle Forze di Difesa e dal 15° Reparto Infrastrutture, tenuto conto che l'impianto in questione pur ricadendo in un Comune costiero militarmente importante (art. 333 del D.Lgs. 15/03/2010) non ha incidenza né interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che non è noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati; rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole.
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 3849 del 27/01/2016, in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle Forze Armate in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali, nonché dal C.S.A.M./3°R.A., si esprime parere favorevole. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società proponente, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture;
- Anas S.p.A., prot. n. CBA-0001909-P del 26/01/2016, comunica che dalle tavole progettuali inviate dalla società Marcopolo Engineering S.p.A. si evince che l'ubicazione dell'impianto da realizzarsi non prevede interferenze con la viabilità gestita da questa Società;

- Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 1592 del 30/12/2015, comunica che sulla base della documentazione ricevuta, i lavori non interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., modulo parere del 26/07/2016 cui allega la nota prot. n. 327720 del 24/03/2016, dalle verifiche eseguite sugli atti trasmessi e dai sopralluoghi sul posto, è emerso che le lavorazioni da eseguire non interferiscono direttamente con opere gestite da questa Autorità.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- l'art. 12, comma 4 bis del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. prevede che *"... per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa (ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione) ... ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto ..."*;
- la Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., prot. n. 1538 del 01/04/2015, dichiarava *"... la disponibilità delle aree per la realizzazione dell'impianto in oggetto in base alla scrittura privata sottoscritta in data 10 dicembre 2005 con la società Italcave S.p.A. ..."*.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Marcopolo Engineering S.p.A. presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sul portale telematico www.sistema.puglia.it con nota pec del 23/03/2015 (acquisita al prot. n. 1538 del 01/04/2015), per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia ed Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 12/05/2016, riteneva escluso dalla procedura di VIA il progetto in oggetto con le prescrizioni ivi riportate che qui si intendono riportate e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- la Società proponente con nota pec del 28/07/2016 (acquisita al prot. n. 2763 del 28/07/2016) comunicava che *"... in data 23 giugno 2016 Marcopolo ha depositato presso il Tribunale di Cuneo, domanda di preventivo di concordato preventivo ... al fine di tutelare la società stessa ..."*; *"... in data 7 luglio 2016 ..., il competente Tribunale di Cuneo ha emesso Decreto di accoglimento della domanda di concordato preventivo di Marcopolo ed ha nominato quale Commissario Giudiziale il Dott. Paolo Gossa ..."*; *"... l'azienda ha intenzione di procedere con un concordato preventivo in continuità (in quanto il piano industriale che sta predisponendo è nell'ottica della continuità con dati, impianti, prodotti e attività certi) ..."*; allegando a tal fine Visura storica della Società;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3236 del 13 settembre 2016 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Marcopolo Engineering S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 3660 del 11/10/2016 trasmetteva:
 - numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biogas da discarica denominato *“Italcave 2”* di potenza totale pari a 0,995 MW da realizzarsi nel Comune di Taranto (TA) - località *“La Riccia Giardinello”*;
 - delle opere connesse (codice Rintracciabilità T0537574) le quali prevedono che l’impianto venga allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20kV tramite costruzione di una cabina di consegna, connessa in entra - esce alla linea MT esistente 1P.INDUSTRIALE - DP3006159 alimentata dalla CP TARANTO OVEST - DP00-1-380081, tra i nodi DP30-3-24956 e DP30-2-24956, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di n.2 raccordi di circa 2,20 m di linea in cavo sotterraneo AL 185mmq;
 - Costruzione di una cabina di consegna in entra - esce;
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto biogas da discarica;
- in data 17/10/2016 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Marcopolo Engineering S.p.A. l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 20/10/2016 ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 018774;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento

agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Marcopolo Engineering S.p.A: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto biogas da scarica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Marcopolo Engineering S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17/10/2016 dalla società Marcopolo Engineering S.p.A.;

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

- Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Marcopolo Engineering S.p.A. con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), alla Via Xi Settembre, 37 – P.IVA e C.F. 02090330040 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biogas da discarica denominato "Italcave 2" di potenza totale pari a 0,995 MW da realizzarsi nel Comune di Taranto (TA) - località "La Riccia Giardinello";
 - delle opere connesse (codice Rintracciabilità T0537574) le quali prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20kV tramite costruzione di una cabina di consegna, connessa in entra - esce alla linea MT esistente 1P.INDUSTRIALE - DP3006159 alimentata dalla CP TARANTO OVEST - DP00-1-380081, tra i nodi DP30-3-24956 e DP30-2-24956, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di n.2 raccordi di circa 2,20 m di linea in cavo sotterraneo AL 185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna in entra - esce;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto biogas da discarica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Marcopolo Engineering S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas da discarica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 34 del 12/05/2016.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biogas da discarica, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro

- 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
 - la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto biogas non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto biogas;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla

Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela IADARESTA